

BILANCIO 2009: riferimenti normativi.

Articolo 77 bis Patto di Stabilità

Soggetti sottoposti al rispetto del "Patto di stabilità"

Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi.

La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Suddivisione degli enti locali in 4 gruppi (a, b, c e d)

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista, le seguenti percentuali:

- a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
 - 1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
 - 2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
- b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
 - 1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
 - 2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
- c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
 - 1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

- 2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
- d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
- 1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
- 2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

Enti commissariati

Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'[articolo 141](#) del Tuel, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui alla precedente lettera b) (enti che hanno rispettato il patto con saldo positivo).

Calcolo del saldo finanziario

Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

A - Saldo finanziario 2007 negativo:

Gli enti che hanno un saldo finanziario 2007 negativo in termini di competenza mista, devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle precedenti lettere a) e d).

B - Saldo finanziario positivo:

Gli enti che hanno un saldo finanziario 2007 positivo in termini di competenza mista, devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle precedenti lettere b) e c).

COMUNI:	Enti adempienti nel 2007	Enti inadempienti nel 2007
<i>Enti positivi</i>	<i>Peggiorano il saldo del 10%</i>	<i>Stesso saldo</i>
<i>Enti negativi</i>	<i>Migliorano del 48%</i>	<i>Migliorano del 70%</i>

Risorse non rilevanti ai fini del patto

Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.

Clausola di salvaguardia per l'anno 2009

Per l'anno 2009, se applicando le percentuali delle precedenti lettere a) e d) al saldo obiettivo 2007 emerge una manovra superiore al 20% delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

Contenimento dell'indebitamento

Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto ministeriale sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'[articolo 204](#) del Tuel (15% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto ministeriale, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

Bilancio di previsione 2009-2011

Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Monitoraggio periodico del patto di stabilità

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto ministeriale. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

Certificazione annuale

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità da definirsi con apposito decreto. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni previste per il mancato rispetto del patto ma si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti

di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto oltre al divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come "comportamenti elusivi" .

Enti di nuova istituzione

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

Enti commissariati

Gli enti locali commissariati ai sensi dell'[articolo 143](#) del Tuel sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

Sanzioni per il mancato rispetto

La sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, prevede per la provincia o il comune inadempiente:

- a) la riduzione del 5 per cento dei contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo;
- b) il limite all'impegno delle spese correnti che non possono superare il minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) l'impossibilità di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- d) il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (art.76 comma 4);
- e) la riduzione del 30% delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'[articolo 82](#) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008;
- f) il blocco dell'incremento del fondo decentrato (art.8 comma 1 CCNL 11 aprile 2008)

- g) esclusione dalla ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato irpef di dinamica, comma 702 legge 296/06;
- h) divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle predette disposizioni sul personale (art.76, comma 4 d.l.112/08).

Premio per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo programmato

Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a due indicatori economico-strutturali. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono: a) per le province: 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti; 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) per i comuni: 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti; 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti; 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Gli indicatori economico-strutturali sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale. Con decreto ministeriale saranno definiti i due precedenti indicatori economico-strutturali e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto saranno definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto saranno pubblicati nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010 l'applicazione degli indicatori economico-strutturali dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con apposito decreto

Comuni inferiori ai 5.000 abitanti: contenimento dell'indebitamento

Le disposizioni afferenti il *contenimento dell'indebitamento* riportate in precedenza si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Blocco aumento tributi comunali

Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'[articolo 1](#), comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, [n. 126](#), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

Articolo 76 Spese di Personale

Definizione delle spese di personale

Il comma 1 esplicita ulteriormente quali siano le voci di spesa per il personale da ricomprendersi ai fini della norma che prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative (art.1, comma 557 legge n.296/2006).

Nella spesa di personale devono essere incluse quelle per:

- retribuzione ed oneri relativi al personale dipendente (comprese quelle relative ai rinnovi contrattuali);
- collaborazioni coordinate e continuative;
- contratti di somministrazione (inclusi gli oneri corrisposti alla società di somministrazione)
- dirigenti ed altre professionalità ex art.110 del Tuel;
- personale dipendente dall'ente ma utilizzato da organismi collegati all'ente,

Deroghe al principio del contenimento della Spesa di personale

Le condizioni per esercitare le deroghe al tetto di spesa per i Comuni sottoposti al Patto di Stabilità sono subordinate alle seguenti condizioni (art. 1 comma 557 legge 296/06 come modificato dall'art.3, comma 120, legge n.244/2007):

- a) analitica motivazione della deroga al principio che il documento di programmazione del fabbisogno di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[articolo 39](#) della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- b) Sia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio);

- c) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- d) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.

L'esercizio della deroga al principio della riduzione del tetto di spesa per il personale per i Comuni NON sottoposti al Patto di Stabilità previste dall'art.3, comma 121, legge n.244/2007 è sospesa fino all'emanazione dell'apposito decreto ministeriale. Tale sospensione della deroga NON si applica ai comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci.

Blocco assunzioni

Per tutti gli enti locali vige il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, fino all'emanazione del decreto previsto al comma 6, qualora l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti.

Per i soli enti sottoposti alle regole di Patto di Stabilità, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Indennità di funzione

L'[articolo 82](#), comma 11, del Tuel è sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. La novità rispetto alla previgente formulazione del comma 11 consiste nell'eliminazione per gli enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai presidenti di provincia, agli assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle assemblee.

INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 61 COMMA 8

A decorrere dall'1/1/2009, la percentuale massima dell'importo a base di gara per un'opera o un lavoro è ridotta allo 0,5% (era il 2%).

Tale percentuale comprende anche gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente (l'Inap è esclusa).

La percentuale è ripartita con le modalità ed i criteri previsti dalla contrattazione decentrata tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

La spesa, pur costituendo spesa di personale ai fini delle limitazioni, deve essere considerata d'investimento e quindi da impegnare al titolo II della spesa negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori. (vedi: Corte Conti Puglia parere 8/2007, Corte Conti Piemonte parere 6/2007 e Corte Conti Lazio parere 88/2007).

Articolo 62 Contratti Derivati

Agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore dell'apposito regolamento previsto dal comma che individua la tipologia degli strumenti finanziari che si possono stipulare e ne stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni, e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del D.L. n.112, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'[articolo 1](#), comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.

La Corte dei Conti - sezione Controllo della Toscana - con delibera n.22 dell'8 settembre 2008 ha fornito un utile suggerimento quando evidenzia che "Principi di prudenza e la necessità di evitare l'emergere di situazioni di squilibri finanziari dovrebbero orientare gli enti, così come disposto dalle norme recenti in materia, a far confluire i risparmi iniziali eventualmente ottenuti con lo swap in apposito fondo vincolato dell'avanzo di amministrazione da utilizzare per provvedere al finanziamento degli eventuali futuri differenziali negativi. In tal senso si esprimono anche i Principi contabili degli enti locali, elaborati ai sensi dell'articolo 154, comma 2, del TUEL dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno; in particolare il principio n. 3/71 per il quale: "l'ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti".

Il Principio contabile n. 3 emanato dall'Osservatorio per la finanza la contabilità degli enti locali, al punto 47, afferma che "l'eventuale entrata derivante dalla contrazione di swap finalizzati alla

nistrutturazione dei tassi di interesse del residuo debito riguarda la rimodulazione del debito precedentemente contratto per investimenti ed incide sulle condizioni economico-finanziarie e gli equilibri del bilancio di medio-lungo termine; pertanto, va considerata un'entrata straordinaria da allocare nel titolo IV delle entrate".

La contabilizzazione, invece, di differenziali positivi o negativi deve avvenire rispettivamente al Titolo III dell'Entrata o al Titolo I della Spesa.

Articolo 67 Contrattazione Integrativa

In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, gli enti locali, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

In tale contesto è prevista la predisposizione di un'apposita scheda nella quale dovranno essere date ulteriori informazioni volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

Il collegio dei revisori di ciascun ente locale vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni dell'art.67.

Articolo 83 Compartecipazione alla lotta all'evasione

Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo (e quindi non sull'accertato), a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

In tale contesto è previsto che il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisca ai comuni, anche per il tramite dell'ANCI, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni vi abbiano contribuito.

Articolo 46 Riduzione collaborazioni e consulenze

Vengono introdotte importanti novità in materia di conferimento di incarichi esterni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 6 dell'[articolo 7](#) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viene così sostituito: «Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Vengono sostituiti i commi 55 e 56 dell'art.3 della legge finanziaria 2008; pertanto per gli enti locali viene meno l'obbligo di inserire gli incarichi esterni in uno specifico programma del Consiglio, ma si stabilisce che tutti gli incarichi debbono fare riferimento all'attività previste nei programmi consiliari; non sussiste più l'obbligo di inserire il limite di spesa per gli incarichi di consulenza nel regolamento della Giunta e si stabilisce che il limite di spesa annuale dovrà essere fissato nel bilancio preventivo.

Articolo 58 valorizzazione del patrimonio immobiliare

Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare gli Enti locali, con delibera dell'organo di Governo individuano redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che costituisce allegato al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

E' prevista la possibilità che gli Enti locali possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

TESORERIA MISTA ART.77-QUATER

Dall'1/1/2009 è estesa a tutti gli enti locali il sistema di tesoreria mista.

Da tale data affluiranno alle contabilità speciali infruttifere presso la tesoreria provinciale dello stato soltanto;

le entrate derivanti da assegnazioni, contributi e quant'altro proveniente direttamente (e non anche indirettamente) dal bilancio dello stato;

le somme derivanti da indebitamento assistite in tutto o in parte da interventi finanziari dello stato in conto capitale o in conto interessi.

La liquidità dell'ente deve essere ora utilizzata in modo da ottenere il massimo profitto reimpiegandola in operazioni non rischiose (pronti contro termine, titoli di stato a breve, ecc.).

Viene abolito l'obbligo di trasmissione dei dati trimestrali di cassa di cui all'art.30 della legge 468/1978.

I prospetti dei dati SIOPE costituiscono allegati obbligatori al rendiconto. Le modalità di attuazione saranno stabilite con apposito decreto.

Per gli enti inadempienti al SIOPE, si applicano le sanzioni di cui agli art.30 e 32 della legge 468/78 ed in particolare:

- sospensione versamenti a carico del bilancio dello stato;
- sospensione prelevamenti dalla tesoreria provinciale.

Articolo 61 Ulteriori misure di riduzione della spesa

Sebbene il comma 15 escluda gli enti locali dall'applicazione delle disposizioni finalizzate a limitare la spesa della P.A. per compensi ad Organi collegiali, per studi ed incarichi di consulenza esterna, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, di rappresentanza nonché per sponsorizzazioni, il comma 7, stante la sua generica formulazione, sebbene preveda la non applicazione delle suddette norme alle società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dagli enti locali, sancisce comunque un generico richiamo alle società pubbliche a conformarsi al principio di riduzione delle spese predette.

Il comma 10 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art.82 del Tuel sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità e che sino al 2011 è sospesa la possibilità di incrementarli /adeguarli.

Articolo 63 bis Cinque per mille

La novità per i Comuni consiste nell'obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Articolo 71 Assenze per malattia

Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti degli enti locali, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

D.L. 154 del 7/10/2008

Art.2 - comma 6 - D.L. n.154/2008: La certificazione da trasmettere entro il 30 aprile al Ministero dell'Interno sul mancato gettito accertato ai sensi del D.L. 93/2008 (esenzione ICI prima casa) dovrà essere sottoscritta anche dall'Organo di Revisione.

Art.4 D.L. n.154/2008: Il termine del 30 settembre 2008 per la semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, per le quali ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli [articoli 31](#) (ConSORZI), [32](#) (Unione di Comuni) e [33](#) (esercizio associato di funzioni e servizi) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti) è differito all'1 gennaio 2009.